

## FAQ DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE TV

### **Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di [utenza elettrica residente - pdf](#), come faccio a superare la presunzione di detenzione?**

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it). Tale dichiarazione ha validità annuale.

### **Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per [utenza elettrica residente - pdf](#), nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: cosa fare?**

Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare all'Agenzia delle entrate su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it).

Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro B del modello

### **Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?**

La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

### **Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?**

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad [uso domestico residenziale - pdf](#). La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l'utenza elettrica.

### **Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?**

Si può presentare mediante un'applicazione *web* disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

### **E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?**

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo [cp22.sat@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it), entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

### **Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?**

In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione

“Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

**In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?**

No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

**Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?**

Non occorre fare nulla, poiché, in questo caso, il canone è dovuto e sarà addebitato dall’impresa elettrica al titolare dell’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Tuttavia, se si è venuti in possesso degli ulteriori apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è necessario presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

**Le dichiarazioni sostitutive presentate su modelli non conformi dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?**

Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

**Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?**

Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata entro il 16 maggio 2016 esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

**A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?**

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in

qualunque momento dell'anno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

**Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?**

I soggetti che attivano un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, saranno esonerati dall'obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata entro il 16 maggio 2016.

**Nel caso di marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica, cosa deve fare la moglie se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?**

La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel il quadro A del modello.